



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 25 del 7 luglio 2016

OGGETTO n. 6	Definizione della controversia XXXXX contro Wind Telecomunicazioni XX
---------------------	--

	Pres.	Ass.
Il Consigliere f.f. di Presidente: Avv. Stefania Severi	X	
Membro: Maria Mazzoli	X	

Estensore: Beatrice Cairoli

Il Verbalizzante: Monica Cappelli



Definizione della controversia XXXXX contro Wind Telecomunicazioni XX

(GU14 N. XX/2014)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 7 luglio 2016,

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3*”;

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell’Umbria n. 7 dell’11 giugno 2015, concernente l’approvazione del “*Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”, di cui all’articolo 9 della l.r. n. 28/2015;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481*” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 28 febbraio 2014 con la quale XXXX, corrente in XXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Wind Telecomunicazioni XX;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla numerazione di tipo “affari” XXXXX (cod. cliente n. XXXX), nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) il 27.1.2009 concludeva un contratto con Wind per i servizi voce e ADSL (Offerta Happy No Limit Affari), con portabilità della numerazione in godimento dal 2000;
- b) il 17.7.2012 chiedeva il trasloco della linea ad altro indirizzo;
- c) la Wind non provvedeva al trasloco della linea, ma, nonostante ciò, inviava la fatturazione al nuovo indirizzo;
- d) nel frattempo, i tecnici dell'operatore lo contattavano e proponevano un sopralluogo in data 14 agosto 2012: essendo fuori città, si impegnava a contattare l'operatore al proprio rientro per concordare una nuova data per il sopralluogo;
- e) in tale circostanza, apprendeva con stupore che la richiesta di trasloco era stata annullata: non avendo, al contrario, mai annullato detta richiesta, chiedeva la fissazione di una data per un nuovo sopralluogo, ricevendo rassicurazioni in tal senso;
- f) dopo vari solleciti, il 23 dicembre veniva ricontattato dall'operatore, il quale fissava la data del sopralluogo il giorno seguente, 24 dicembre;



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

- g) poiché anche in quell'occasione si trovava fuori città, chiedeva di fissare la data del sopralluogo in un giorno qualunque, purché successivo al 26 dicembre e riceveva rassicurazioni in tal senso;
- h) nonostante le rassicurazioni, l'operatore non lo ha mai ricontattato, ed ha inviato, nel mese di gennaio 2013, preavviso di risoluzione del contratto;
- i) di nuovo contattava l'operatore, chiarendo che le fatture riguardavano servizi non erogati ed insisteva nuovamente per il trasloco della linea;
- l) finalmente, nei primi due mesi del 2013, il sopralluogo richiesto veniva effettuato, ed il tecnico si impegnava a tornare per realizzare il trasloco, cosa che non si è mai verificata;
- m) nonostante i reiterati solleciti, il problema non è stato risolto e la Wind inviava fattura relativa al periodo 1.1.2013 – 20.2.2013 di euro 111,91, nonché, successivamente, comunicazione di messa in mora, per il mancato pagamento di fatture scadute pari ad euro 297,11;
- n) il 4.6.2013 inviava raccomandata A/R al gestore, contestando i contenuti della messa in mora e chiedendo, tra l'altro, il ripristino della linea, senza ricevere alcun riscontro;
- o) il mancato pagamento delle fatture è avvenuto in applicazione dell'articolo 1460 c.c.;
- p) la Wind proponeva di comporre bonariamente la lite con il pagamento, a carico dell'istante, della somma di 193,98 euro, ma la proposta veniva rifiutata;
- q) nel gennaio 2014 riceveva ulteriore comunicazione di messa in mora.

In base a tali premesse l'utente ha richiesto:

- I) 269 euro per mancato riscontro al reclamo;
- II) 6.375 euro a titolo di indennizzo per il mancato trasloco della linea voce;
- III) 6.375 euro per mancato trasloco della linea ADSL;
- IV) 4.545 euro a titolo di indennizzo per la sospensione/cessazione del servizio voce;
- V) 4.545 euro a titolo di indennizzo per la sospensione/cessazione del servizio ADSL;
- VI) 4.000 euro a titolo di indennizzo per perdita della numerazione;
- VII) spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti difensivi, rappresenta quanto segue:

- a) il 9 agosto 2012 XXXXX chiedeva il trasloco della linea XXXXX;
- b) la Wind contattava il cliente per un intervento tecnico il 14 agosto, ma il cliente comunicava che in quella data non sarebbe stato in sede;
- c) Il 23 agosto il cliente dichiarava di voler rinunciare al servizio e l'ordine di trasloco, conseguentemente, veniva annullato;
- d) in data 11 settembre 2012 ed 11 novembre 2012 venivano emesse le fatture dell'importo



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

rispettivamente di 56,63 euro e 54,47, euro che il cliente non saldava;

e) l'11 dicembre 2012 il cliente chiedeva nuovamente il trasloco della linea e Wind lo contattava il 24 dicembre per un nuovo appuntamento, ma il cliente dichiarava di essere impossibilitato;

f) il 7 gennaio 2013 l'utenza veniva sospesa per morosità e l'ordine di trasloco veniva automaticamente annullato; successivamente, il 20.2.2013, l'utenza veniva disattivata;

g) veniva emessa la fattura del 12 gennaio 2013, che restava non saldata;

h) i solleciti relativi al saldo delle fatture restavano inevasi e pertanto l'utenza veniva disattivata in data 20 febbraio 2012;

i) il 12.3.2013 veniva emessa fattura pari ad euro 111,90;

l) il 20 agosto 2013 perveniva reclamo dell'istante, riscontrato in data 9 settembre 2013;

m) l'istanza è infondata: al contatto del 23 agosto 2013 il Sig. XXXX dichiarava di voler rinunciare al trasloco; inoltre, la nuova richiesta di trasloco interveniva nel successivo mese di dicembre e l'istante non prova di aver contattato, tra agosto e settembre, il gestore per un nuovo appuntamento;

n) l'annullamento del successivo ordine di trasloco, la sospensione dell'utenza, la disattivazione e la conseguente successiva perdita della numerazione sono conseguenza della morosità, come previsto dalla Carta servizi Wind; infine, il reclamo dell'istante è stato riscontrato.

In base a tali premesse, l'operatore ha chiesto il rigetto delle domande.

In replica alle memorie avversarie, l'istante ha dedotto quanto segue:

a) la circostanza di accesso del tecnico Wind non avveniva, come dedotto da controparte, nei primi mesi del 2013 ma alcun settimane prima del 24 dicembre 2012;

b) l'operatore conferma la richiesta di trasloco e conferma di aver chiesto, oggi per domani, di effettuare gli accessi in loco nelle date del 14 agosto 2012 e 24 dicembre 2012, giorni immediatamente precedenti le festività: in tali circostanze, l'istante chiedeva solo di rimandare il sopralluogo e non certo di annullare la richiesta di trasloco;

c) l'istante, in buona fede, continuava a contattare il call center, dal quale riceveva continue rassicurazioni;

d) è totalmente illogico immaginare che l'utente, avendo mutato la sede del proprio studio legale, abbia chiesto di annullare il trasloco delle linee;

e) il gestore continuava ad inviare al nuovo indirizzo sia la fatturazione, sia la comunicazione di risoluzione del contratto, sia tutte le comunicazioni successive, sia la messa in mora del gennaio 2013: o il nuovo indirizzo era quello reale ed il cliente non aveva mai chiesto l'annullamento del trasloco, oppure il cliente aveva rinunciato al trasloco e l'operatore errava nell'effettuare gli invii al nuovo indirizzo;



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

- f) in conseguenza, l'operatore non ha adempiuto alla propria obbligazione di effettuare il trasloco ed ha risolto arbitrariamente il contratto, mentre l'istante ha solamente applicato quanto disposto dall'articolo 1460 c.c.;
- g) il riscontro al reclamo è sostanzialmente privo di contenuto, generico e carente di motivazione;
- h) la documentazione prodotta da controparte non ha valore probatorio essendo una mera comunicazione interna non supportata da riscontri probatori, documentazione che, tra l'altro, avrebbe ben potuto essere allegata al riscontro al reclamo: mentre l'istante era tenuto esclusivamente ad allegare le fonti del proprio diritto, rappresentato dal contratto in essere e dalla richiesta di trasloco, ai sensi dell'articolo 2698, comma 1 c.c., controparte avrebbe dovuto provare i fatti estintivi e/o modificativi di quel diritto, ai sensi del comma 2 della disposizione medesima, onere non assolto;
- i) le affermazioni di controparte circa l'esistenza di una nuova richiesta di trasloco non sono supportate da alcuna prova;
- l) a rettifica di quanto dichiarato nei propri precedenti scritti, si precisa che il computo dei giorni di ritardo nel trasloco della linea è di 428 e non 425, quindi le richieste a tale titolo ammontano a 6.420 euro per la linea voce ed a 6.420 euro per la ADSL, rimanendo immutate le altre richieste, per un totale di 26.199 euro.

L'operatore non ha depositato memorie di replica.

Il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. XXXX del 8 giugno 2016 chiedeva all'operatore terzo Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, di comunicare allo scrivente Ufficio "la data a partire dalla quale la numerazione XXXX è stata intestata al XXXXX, assegnando termini sino al 15 giugno 2016. La richiesta è stata riscontrata dall'operatore con nota prot. n. XXXX del 14.6.2016, la quale reca quanto segue: "i nostri sistemi commerciali rinvergono informazioni circa la titolarità della linea XXXXX in capo al Sig. XXXX a partire dal 2003, è però presumibile che la linea abbia origini ancora più radicate nel tempo in quanto in quella data era stato cambiato il sistema di gestione dei clienti".

3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione

Le richieste avanzata da parte istante meritano accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito precisati.

Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per mancato trasloco, dalla documentazione versata in atti dall'istante, risulta che il 17 luglio 2012 il medesimo chiedeva il trasloco



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

dell'utenza XXXX da XXXXX. Tale circostanza è indirettamente confermata dall'operatore, il quale inviava la fattura n. XXXXX, (periodo di riferimento: XXXXXX) al nuovo indirizzo. Risulta pertanto pacifico che la richiesta *de qua* è stata ricevuta e, almeno dal punto di vista "amministrativo", lavorata dalla Wind. Ad ulteriore conferma di ciò, sta poi il fatto che anche le successive fatture (ad esempio, si vedano le fatture n. XXXXX del 11.11.2012; n. XXXXX del 12.3.2013), nonché la comunicazione di messa in mora del 21.3.2013 a firma del XXXXX, la proposta di accordo transattivo dell'11.11.2013, a firma del XXXX, la successiva messa in mora del 3.1.2014, sempre a firma del XXXXX, sono tutte state inviate al nuovo indirizzo, XXXX.


Quanto sopra esposto rende evidente che, nel periodo successivo alla richiesta di trasloco, l'operatore ha sempre considerato come unico indirizzo del XXXX quello di XXXX, senza mai più riferirsi, per ogni genere di comunicazione, al precedente recapito di XXXX.

Risulta, conseguentemente, non provato quanto asserito dalla Wind circa l'annullamento, da parte dell'istante, della richiesta di trasloco in quanto, se ciò fosse avvenuto, le comunicazioni successive alla rinuncia sarebbero dovute pervenire al vecchio indirizzo, cosa che non si è mai verificata. In questo senso, non rivestono alcun valore probatorio le schermate prodotte dall'operatore, dalle quali peraltro non emerge alcun elemento che provi le asserite richieste di annullamento della procedura di trasloco da parte dell'utente.

Pertanto, a fronte di una richiesta di trasloco della linea da parte dell'utente, sorge in capo all'operatore l'obbligo di riscontrare tale richiesta, o per *facta concludentia*, espletando il trasloco, ovvero comunicando all'utente esito e motivi del rigetto della domanda, consentendo così allo stesso di assumere le determinazioni del caso. In mancanza di un tale comportamento, deve ritenersi l'inadempimento dell'operatore ed il conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo (conf., Corecom E. Romagna, dell. 5/12, 27/12).

In conclusione, quindi, nel caso di specie, se, da un lato, non risulta provato l'annullamento della richiesta, risulta, invece, che XXXXX ha effettuato rituale richiesta di trasloco, e che, nonostante il corretto recepimento della stessa da parte dell'operatore, quest'ultimo non ha effettuato il trasferimento della linea intestata al medesimo e non ha addotto alcun elemento che possa esimerlo dalla relativa responsabilità, con la conseguenza che le richieste di cui ai punti II e III meritano accoglimento e l'istante ha diritto ad essere indennizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento Indennizzi, applicato in combinato disposto con l'articolo 12, comma 2 del Regolamento medesimo.

In ordine al periodo indennizzabile, si rileva che, dal modulo di trasloco prodotto in atti, si evince che la data per il trasloco non può essere "inferiore a 40 giorni né superiore a 90 giorni dalla data di ricezione e presa in carico della richiesta".



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

Circa la determinazione del *dies a quo*, si rileva che la data della richiesta di trasloco non è pacifica tra le parti (indicando l'istante il 17.7.2012 e l'operatore il 9.8.2012). Tuttavia, mentre l'operatore si è limitato ad indicarla, senza fornire alcun riscontro probatorio in punto, l'istante ha prodotto copia del modulo di richiesta di trasloco, dal quale risulta chiaramente la data del 17 luglio 2012, con la conseguenza che è quest'ultima a dover essere presa a riferimento, ai fini del suddetto computo, come termine iniziale.

Per quanto concerne il *dies ad quem*, lo stesso viene individuato nella data di disattivazione della linea, il 20 febbraio 2013, data a partire dalla quale il trasloco è divenuto impossibile.


Fatti i conti, e tenuto conto del termine massimo di novanta giorni indicato nel modulo di trasloco per l'effettuazione dello stesso, l'istante ha diritto ad un indennizzo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento indennizzi, pari ad euro 3840 ($7,50 \times 2 \times 128 = 1920$, raddoppiato in quanto si tratta di due servizi, voce e dati).

Anche la richiesta di indennizzo per la sospensione dei servizi voce ed ADSL (punti IV e V) merita accoglimento.

In questo senso, si rileva che le ipotesi di sospensione amministrativa del servizio, e la relativa disciplina, sono contenute nell'articolo 5 del Regolamento. Detta norma stabilisce che la sospensione del servizio può essere disposta, tra l'altro, in presenza di "ripetuti mancati pagamenti" da parte dell'utente, "fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso". In punto, dalla documentazione in atti, risulta pacifica tra le parti l'avvenuta sospensione del servizio, ma non consta che l'operatore abbia evaso i propri obblighi informativi, elemento questo che fa sorgere in capo all'utente il diritto ad essere indennizzato (tra gli altri, da ultimo, Agcom, del. n. 4/16/CIR) ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Regolamento indennizzi, applicato in combinato disposto con l'articolo 12, comma 2 del Regolamento medesimo; così, ai fini del computo, considerando come *dies a quo* il 7 gennaio 2013 e come *dies ad quem* il 20 febbraio 2013, date indicate dall'operatore rispettivamente come inizio della sospensione e giorno della definitiva disattivazione dell'utenza, entrambe non contestate dall'istante, al XXXX spetta un indennizzo di euro 1320 ($7,50 \times 44 \times 2 = 660$, raddoppiato in quanto riferito a due servizi).

Da quanto sopra, deriva che le somme fatturate con riferimento ai periodi in cui il servizio non è stato fornito non sono dovute, con conseguente storno/rimborso delle stesse, regolarizzazione della posizione contabile – amministrativa e ritiro della pratica recupero crediti, a cura e spese dell'operatore.

La richiesta di indennizzo per perdita della numerazione merita accoglimento. A questo proposito, poiché dalla fattura Telecom emessa il 9 gennaio 2001 ed intestata all'istante, infatti, non è possibile individuare la numerazione cui la stessa si riferisce e pertanto non è possibile la



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

riferibilità della stessa alla numerazione di cui è questione, il Responsabile del procedimento, con nota prot. n.XXXX/2016, chiedeva all'operatore terzo Telecom Italia "la data a partire dalla quale la numerazione XXXX è stata intestata al XXXXX. La richiesta, come già esplicitato sopra, è stata riscontrata dall'operatore con nota prot. n. XX/2016, la quale reca quanto segue: "i nostri sistemi commerciali rinvencono informazioni circa la titolarità della linea XXXX in capo al Sig. XXXX a partire dal 2003".

Pertanto, essendo stata l'utenza disattivata, in base alle dichiarazioni del gestore, non contestate da parte istante, nel 2013, al XXXXX spetta un indennizzo di euro 4000, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi.


Va infine accolta la richiesta di indennizzo per mancato riscontro al reclamo.

L'istante, in punto, dichiara che il 4 giugno 2013 inviava reclamo alla Wind (pag. 3 delle memorie difensive). La mancanza di contestazione, da parte dell'operatore, di quanto affermato da controparte, determina che i fatti dedotti dall'utente devono considerarsi integralmente provati. In tal senso, assume rilievo quanto disposto dall'articolo 115, comma 1 c.p.c., da considerarsi come espressivo di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti "non specificamente contestati" (*ex multis*, Corecom E. Romagna, del. 15/10; Corecom Lazio, del. 43/12; Corecom Lombardia, del. 17/12). La stessa Corte di Cassazione ha statuito che i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dall'onere di fornire la relativa prova (*ex plurimis*, Corte di Cassazione, sez. III, n. 22837 del 10.11.2010).

A fronte poi dell'ulteriore reclamo del 20 agosto 2013, la società rispondeva con mail del 9 settembre 2013; tale riscontro, tuttavia, non è conforme a quanto stabilito all'articolo 8, comma 4 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, a mente del quale, in caso di rigetto del reclamo, "la risposta al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti": nulla di tutto ciò compare nella risposta del gestore, il quale si è limitato a confermare la correttezza degli importi fatturati.

Pertanto, applicando i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del Regolamento indennizzi, e considerando che, in base all'articolo 3.2 della Carta dei Servizi Wind, la stessa "si impegna a fornire riscontro al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del medesimo" e che, infine, la prima occasione utile in cui l'istante ha potuto confrontarsi con l'operatore è stata l'udienza di conciliazione del 20 febbraio 2014, fatti i conti spetta all'utente un indennizzo di 216 euro (1 euro/die x giorni 216).

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00.

Udita la relazione,

DELIBERA

in accoglimento dell'istanza presentata il 28 febbraio 2014 dal XXXXX, corrente in XXXXX, per i motivi sopra indicati,

A) l'operatore Wind Telecomunicazioni XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:

- **stornare/rimborsare** le somme fatturate, nei termini di cui in motivazione;
- **versare** al XXXX l'indennizzo come determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi, pari ad euro 3840 (tremilaottocentoquaranta);
- **versare** al XXXXX l'indennizzo come determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi, pari ad euro 1320 (milletrecentoventi);
- versare** al XXXXX l'indennizzo come determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi, pari ad euro 4000 (quattromila).
- versare** al XXXXX l'indennizzo come determinato ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del Regolamento indennizzi, pari ad euro 216 (duecentosedici).

Le somme di cui ai punti precedenti dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda al saldo;


- **corrispondere** all'istante la somma di euro 100 a titolo di spese di procedura.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento.

L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo.



Regione Umbria

Assemblea legislativa



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).

IL CONSIGLIERE F.F. di PRESIDENTE
e RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
(Avv. Rosalba Iannucci)